

## REGOLAMENTO (CE) N. 975/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1995

recante misure conservative nel settore degli ortofrutticoli per il periodo dal 1° al 31 maggio 1995, relativamente ai cavolfiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, per ciascuno dei prodotti che figurano nel suo allegato II e per ciascuna campagna di commercializzazione occorre fissare un prezzo di base e un prezzo di acquisto; che la commercializzazione dei cavolfiori raccolti nel corso di una data campagna si ripartisce dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno seguente;

considerando che per tale prodotto il Consiglio non ha a tutt'oggi adottato il prezzo di base e il prezzo di acquisto applicabile a partire dal 1° maggio 1995; che la Commissione, in ossequio al mandato affidatole dal trattato, è indotta a prendere i provvedimenti conservativi indispensabili a garantire la continuità di funzionamento della politica agricola comune nel settore degli ortofrutticoli; che tali provvedimenti sono adottati in via conservativa e non pregiudicano le decisioni del Consiglio in materia di prezzi agricoli per la campagna 1995/1996;

considerando che nell'ambito delle suddette misure conservative è opportuno garantire la continuità del regime degli interventi previsto dagli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che a tal fine è opportuno

stabilire, per il periodo dal 1° al 31 maggio 1995, gli importi da prendere in considerazione quali elementi di calcolo per la determinazione dei prezzi applicabili alle suddette operazioni d'intervento; che gli importi decisi corrispondono ai prezzi di base e di acquisto proposti dalla Commissione al Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° al 31 maggio 1995, le operazioni d'intervento di cui agli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72 si effettuano, per i cavolfiori, a prezzi da stabilirsi in base ai seguenti importi, espressi in ecu per 100 chilogrammi peso netto:

per quanto riguarda il prezzo di base: 36,90,  
per quanto riguarda il prezzo di acquisto: 16,06.

Tali importi si riferiscono ai cavolfiori « coronati » di categoria di qualità I, in imballaggio. Gli importi non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1995.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano lasciando impregiudicate le decisioni da adottarsi dal Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.